



COMUNE DI MONTENERODOMO  
PROVINCIA DI CHIETI  
*"Croce di guerra al valor militare"*

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 23-12-2024

**OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175  
ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023 Determinazioni.**

L'anno duemilaventiquattro, il ventitre del mese di dicembre alle ore 18:30, ai sensi e per gli effetti del "Regolamento comunale per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ed organismi collegiali" approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.04.2022, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme stabilite, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente\Assente
Angelo Piccoli	SINDACO	Presente in videoconferenza
SANDRA ROSSI	Consigliere	Presente in videoconferenza
MARCO D'ORAZIO	Consigliere	Presente in videoconferenza
MARCO TAMBURRINO	Consigliere	Presente in videoconferenza
GIUSEPPE DI FRANCESCO	Consigliere	Presente in videoconferenza
SANTINO ROMEO NERO	Consigliere	Presente in videoconferenza
GABRIELE D'ORAZIO	Consigliere	Presente in videoconferenza
ANTONIO DI TOMASO	Consigliere	Presente in videoconferenza
PAMELA D'ORAZIO	Consigliere	Presente in videoconferenza
FRANCESCA PASSALACQUA	Consigliere	Presente in videoconferenza
ANTONELLA D'ORAZIO	Consigliere	Presente in videoconferenza

Il SEGRETARIO COMUNALE, GIULIANO RUSSO, assiste alla seduta.

Il SINDACO, sig. Angelo Piccoli, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

**RICHIAMATO** in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**TENUTO CONTO** che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

**RICORDATO** che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**ATTESO**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 29.09.2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la nota prot. n. 2143 del 27.10.2017, con la quale è stato inviato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipate e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 12.12.2018, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 04.12.2019, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro del MEF in data 16.07.2020 (Prot. n. DT 57301-2020 del 16.07.2020) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31/12/2018 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 18.12.2020, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2019 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC\_ABR-0002206 del 03.03.2021) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2019 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 27.12.2021, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC\_ABR-0000201 del 19.01.2022) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di

ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2020 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 in data 20.12.2022, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC\_ABR-0002366 del 15.06.2023) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2021 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 29.12.2023, con la quale è stata approvata la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2022 e quindi effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva le partecipazioni a tale data;
- la nota di avvenuta ricezione dell'Applicativo PARTECIPAZIONI del Portale ConTe (Prot. n. SC\_ABR-000709 del 29.02.2024) di accettazione dell'avvenuto invio del provvedimento di ricognizione periodica delle partecipate al 31.12.2022 e relativo allegato, alla Corte dei Conti, Sezione Abruzzo;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il Comune di Montenerodomo possiede le seguenti partecipazioni detenute alla data del 31.12.2023:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.
1	S.A.S.I. S.p.A. – Società Abruzzese Servizio Idrico Integrato	1,20%
2	Eco. Lan S.p.A.	0,6240%
3	CarecinaGas S.r.l.	25%
4	CalderaliGas S.r.l.	25%
5	Sangrogest S.r.l.	1%

**DATO ATTO** che per le società della Carecina GAS Srl e Sangrogest S.r.l. viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

**DATO ATTO** altresì che la partecipazione del 25% nel capitale sociale di Calderali Gas S.r.l. è detenuta insieme agli altri Comuni soci pubblici di Torricella Peligna, Gessopalena e Roccascalegna, ciascuno dei quali detiene una pari quota del 25%;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.12.2023, esecutiva, con la quale, tra l'altro, in occasione della ricognizione delle partecipate detenute al 31.12.2022 si

- dava atto che l'assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 aveva deliberato la messa in liquidazione della società Calderali Gas S.r.l.;

- che alla data del 18 Dicembre 2023 la società Calderali Gas S.r.l. era stata posta in liquidazione ed era stato nominato il Dott. Antonio Di Tullio quale Liquidatore incaricato;
- che alla data della presente le attività del Liquidatore incaricato stanno proseguendo e dello stesso andamento ne vengono informati costantemente i Legali Rappresentanti dei quattro comuni soci come da relazione allegata alla presente datata 18.12.2024;

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 2 del 20.12.2024 acquisito agli atti

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Sentito l'esito della votazione proclamata dal Presidente come segue: favorevoli n. 11, contrari n. // astenuti n. // espressi per alzata di mano da n. 11 votanti su n. 11 presenti;

## **DELIBERA**

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Montenerodomo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che in merito alla partecipazione nella Calderali Gas S.r.l.:
  - l'assemblea ordinaria dei soci della Calderali Gas il 29 novembre 2023 ha deliberato la messa in liquidazione della società Calderali Gas S.r.l.;
  - alla data del 18 Dicembre 2023 la società Calderali Gas S.r.l. era stata posta in liquidazione ed era stato nominato il Dott. Antonio Di Tullio quale Liquidatore incaricato;
  - alla data della presente le attività del Liquidatore incaricato stanno proseguendo e dello stesso andamento ne vengono informati costantemente i Legali Rappresentanti dei quattro comuni soci;
4. Di incaricare gli organi e il competente responsabile, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
5. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>, e di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P.;

Infine, con separata votazione espressa nei termini che seguono: favorevoli n. 11, contrari n. // astenuti n. // espressi per alzata di mano da n. 11 votanti su n. 11 presenti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to sig. Angelo Piccoli

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to sig. Angelo Piccoli

---

Fatto, letto e firmato

**SINDACO**  
F.to sig. Angelo Piccoli

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIULIANO RUSSO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 6**

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Montenerodomo, lì 07-01-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Piccoli sig. Angelo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-12-2024**

√ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Montenerodomo, lì 23-12-2024

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to GIULIANO RUSSO

---

Per copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, lì 07-01-2025

**SEGRETARIO COMUNALE**  
GIULIANO RUSSO